

a cura dell'Avv Prof. Giuseppe MARAZZITA

A) QUESTIONI SOLLEVATE

In questa sezione si riportano le questioni di legittimità costituzionale sollevate da giudici che rientrano nel distretto della Corte d'appello di Roma o dal T.A.R. del Lazio, ancora pendenti davanti alla Corte costituzionale.

In tal modo, confermando l'attenzione di TEMI ROMANA per la giurisprudenza di merito, si è inteso istituzionalizzare uno spazio – rilevante anche da punto di vista pratico – su tutte le questioni che, regolate da norme di frequente applicazione, sono ritenute di “dubbia costituzionalità” dagli stessi giudici: l'avvocato, oltre a sollevare analoghe eccezioni, potrà chiedere la sospensione (facoltativa) dei processi nei quali quelle disposizioni dovrebbero essere applicate, fino alla decisione della Consulta. In questa terza uscita, vengono riportate le ordinanze di giudici “romani”, che sollevano in via incidentale questioni di costituzionalità, pubblicate nella Gazzetta ufficiale fino al 18 maggio 2005.

Per ciascuna questione, dopo la materia e l'istituto coinvolti, sono indicati il giudice a quo, le norme oggetto del giudizio, le norme costituzionali che si ritengono violate, gli estremi della pubblicazione sulla 1° Serie speciale della Gazzetta ufficiale e una sintesi della motivazione sulla “non manifesta infondatezza” (mentre si omette quella sulla “rilevanza” della questione).

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

Il G.U.P. di Roma impugna la delibera della Camera sulla diffamazione del Presidente della RAI

Autorità: G.U.P. del Tribunale di Roma – dott.ssa Palmisano
Oggetto: deliberazione della Camera dei Deputati del 30.1.2003
Parametri: artt. 68, 1 comma (insindacabilità del parlamentare)
G.U. n.: 42/04

La questione: In questo caso non si tratta di una questione di costituzionalità ma di un “conflitto” di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal giudice romano contro una delibera della Camera dei Deputati in quanto “lesiva delle attribuzioni dell'organo giurisdizionale”.

Va premesso che, nei processi per diffamazione contro un parlamentare, da qualche anno si ripete un'abituale “gioco delle parti”: 1) la Camera (o il Senato) puntualmente delibera che le espressioni contestate al deputato sono insindacabili perché espresse nell'esercizio della funzione parlamentare; 2)

il Giudice che procede, altrettanto puntualmente, ravvisa la "mancanza del nesso funzionale" tra le opinioni diffamanti e la funzione, sollevando il conflitto di attribuzione; 3) la Corte costituzionale, applicando una chiarissima giurisprudenza (inagurata nel 2000 con i "casi Sgarbi"), nella gran parte dei casi annulla la delibera, consentendo così al processo di riprendere il suo corso.

Ebbene in questo caso spetta al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma optare per il conflitto fra poteri dello Stato come alternativa alla sentenza di non luogo a procedere. L'ordinanza richiama la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ravvisa l'esistenza del "nesso funzionale" tra le espressioni diffamanti e l'attività parlamentare solamente laddove esse siano riprodotte di specifici atti parlamentari (come interpellanze, interrogazioni o iniziative legislative).

Nel caso specifico un deputato, che era anche membro della Commissione di vigilanza, aveva evocato il pagamento di "mazzette" a seguito dell'intenzione dei dirigenti della RAI di concludere una certa vendita. Il G.U.P. si limita a verificare l'assenza di analoghe dichiarazioni esternate in una sede istituzionale dal deputato e osserva che il successivo dibattito politico ha riguardato la convenienza economica dell'operazione ma non la corresponsione di tangenti.

Mancando le condizioni per evocare la prerogativa dell'art. 68 della Costituzione, la delibera della Camera dei deputati appare un atto che illegittimamente ostacola la funzione giurisdizionale.

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

E' legittima l'abrogazione del termine entro cui notificare la cartella al contribuente?

Autorità: Commissione tributaria provinciale di Latina

Oggetto: art. 25 del d.P.R. n. 602/73

Parametri: artt. 3 (eguaglianza) 24 (diritto di difesa) e art. 53 (principio di contribuzione)

G. U. n.: 44/04

La questione: Diverse ordinanze del Giudice tributario di Latina hanno ad oggetto l'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, disposizione da cui – nel giugno 2001 – è stata abrogata la previsione di un termine entro cui notificare la cartella di pagamento. A causa del vuoto legislativo la decadenza dall'esercizio della riscossione non è più correlata alla notificazione ma al diverso momento in cui il ruolo viene sottoscritto e, per ciò stesso, reso esecutivo. Si è in tal modo "restaurato" il precedente regime che era stato modificato negli anni settanta.

La disciplina vigente determina "una indefinita soggezione del contribuente all'azione del fisco" che "si pone in contrasto con ogni principio di civiltà giuridica e segnatamente col principio di difesa". L'assenza di termini massimi, prosegue il giudice, appare in contrasto anche col principio di contribuzione statuito dall'art. 53 dato che tale capacità non può presumersi cristallizzata a tempo indeterminato.

In conclusione, l'assenza di un termine per la notifica della cartella compromette "il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza del ruolo, procrastinandola a tempo indeterminato" a danno del suo diritto di difesa. Per il Collegio la "situazione di incertezza", determinando una lesione di diritti, è meritevole di sindacato costituzionale.

LEGGI INTERPRETATIVE

La legge di interpretazione autentica fra principio di irretroattività, certezza del diritto ed eguaglianza

Autorità: Tribunale di Roma – dott. Casavola

Oggetto: art. 1, comma 38 della legge n. 243 del 2004

Parametri: artt. 3 (eguaglianza), 24 (diritto di difesa), 73 (entrata in vigore della legge),

97 (buon andamento e imparzialità della p.a.)

e 101 (soggezione del giudice alla legge)

G.U. n.:17/05

La questione: La legge n. 243 del 2004 prevede che la disciplina contenuta nell'art. 1 del D.Lgs n. 104/96 (alienazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali) non si applica agli enti privatizzati. La peculiarità è che, trattandosi di una "interpretazione autentica", la deroga vale, non solo *pro futuro*, ma anche retroattivamente sui rapporti sorti prima dell'entrata in vigore: così a seguito della legge del 2004 la disciplina del 1996, per gli enti previdenziali privatizzati, viene disapplicata *ab origine*. Il giudice romano dubita della compatibilità costituzionale della disposizione perché mancherebbe quella "seria incertezza interpretativa", la quale sola può giustificare il ricorso alle leggi di interpretazione autentica: pertanto l'adozione della legge si tradurrebbe in un'illegittima sostituzione del Parlamento al potere giurisdizionale cui è affidato il compito istituzionale di interpretare le norme.

In tal modo, la recente legge si porrebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali: principalmente con l'art. 101, che riserva l'interpretazione e l'applicazione della legge ai giudici e con il principio di eguaglianza che preclude l'ingiustificato ricorso allo strumento straordinario rappresentato dalla legge interpretativa.

REATI ELETTORALI

E' incostituzionale punire il falso con la sola ammenda se riguarda l'autenticazione delle liste elettorali?

Autorità: Tribunale di Roma – dott. Iannolo

Oggetto: art. 1 della legge n. 61/2004

Parametri: artt. 3 (eguaglianza) e 27 (finalità rieducativa della pena)

G. U. n.: 18/05

La questione: Alla prima udienza di un giudizio penale per la falsa autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali, la difesa di un imputato, essendo ormai decorsi i termini prescrizionali, chiedeva la declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, anziché prendere atto della causa estintiva, su sollecitazione della parte civile ha sollevato una questione di costituzionalità fondata sulla disparità di trattamento sanzionatorio tra il reato in oggetto ed altre fattispecie analoghe. Infatti l'art. 1 della legge n. 61/04, modificando l'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1964 (il T.U. delle leggi elettorali) prevede la sola pena dell'ammenda, invece della reclusione, per chiunque commetta i reati di falso previsti dagli artt. 476-498 del codice penale nel procedimento di autenticazione delle liste elettorali. Tale irragionevole "sconto" di pena, rispetto a condotte del tutto sovrapponibili ed accomunate dal medesimo disvalore, appare al giudice romano in contrasto con il canone dell'uguaglianza ma anche violatore della finalità rieducativa della pena poiché prospetta all'autore della condotta una reazione sanzionatoria diversificata a seconda che essa interessi o meno competizioni elettorali. In attesa della decisione del giudice delle leggi è possibile segnalare che l'ordinanza del dott. Iannolo, pur pregevole, potrebbe incorrere in una declaratoria di inammissibilità per l'oggetto del *petitum*: infatti, chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale di favore, l'effetto dovrebbe essere una sentenza in *malam partem* da cui deriva un aggravamento della sanzione. Tale conclusione però, essendo in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost.), non potrebbe essere mai applicata nel processo *a quo*: se così fosse la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza.

CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Perché l'indebito utilizzo della carta di credito tra congiunti non rientra fra le ipotesi di esclusione della punibilità?

Autorità: Tribunale di Roma – dott. Boffi

Oggetto: art. 649 c.p.

Parametri: artt. 3 (eguaglianza) e 27 (finalità rieducativa della pena)

G.U. n.: 19/05

La questione: La dott.ssa Boffi solleva un questione che ha ad oggetto l'art. 649 c.p., il quale esclude la punibilità dei delitti contro il patrimonio mediante frode (artt. 640 e ss. c.p.) nel caso in cui siano commessi a danno di congiunti. Ebbene tale disposizione, facendo riferimento alle sole fattispecie codicistiche, non è estensibile ad altri reati incidenti sul medesimo bene giuridico ma contenuti in leggi speciali: tra essi l'art. 12 del D.L. n. 143/1991 che punisce l'indebito utilizzo di carta di credito.

La questione, pur in astratto interessante, non viene però argomentata né in ordine alla rilevanza, né in ordine alla non manifesta infondatezza, rispetto alla quale si legge solo l'indicazione numerica dei parametri costituzionali, gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Pertanto, visto che il giudice *a quo* si limita ad "affermare senza motivare" le condizioni di ammissibilità della questione di legittimità sollevata in via incidentale, non pare azzardato prevedere una ordinanza della Corte costituzionale che restituisca gli atti per integrare la motivazione oppure che dichiari l'inammissibilità della questione.

PROCEDURA PENALE

L'omesso avviso della possibilità estinguere il reato attraverso condotte riparatorie

Autorità: Giudice di pace di Albano Laziale – dott. Chiaromonte

Oggetto: art. 20 D. Lgs. n. 274 del 2000

Parametri: artt. 3 (eguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo)

G. U. n.: 20/05

La questione: Il giudice onorario lamenta che nel decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di pace manchi l'obbligo di indicare, a pena di nullità, l'avviso all'imputato della possibilità di estinzione del reato attraverso condotte riparatorie. Nella breve ordinanza si legge, fin troppo sinteticamente, che l'esercizio di tale facoltà, prevista dall'art. 35 del D.Lgs n. 274/00, dovrebbe presupporre una specifica comunicazione affinché l'imputato possa concretamente avvalersene. In ragione delle carenze motivazionali, anche in questo caso è verosimile prevedere che la Corte costituzionale adotti una decisione di tipo processuale non potendo entrare nel merito di una questione, che pure sarebbe degna di approfondimento.

B) QUESTIONI DECISE

In questa sezione si riportano le decisioni della Corte costituzionale su questioni di costituzionalità o conflitti di attribuzione sollevati da giudici che rientrano nel distretto della Corte d'appello di Roma o dal T.A.R. del Lazio.

MISURE DI SICUREZZA

E' incostituzionale l'obbligo di applicare in sede cautelare la sola misura del ricovero in ospedale psichiatrico

Giudizio: questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 c.p.

sollevata dal G.U.P. del Tribunale di Roma

Parametri: artt. 3 (eguaglianza) e 24 (diritto di difesa)

Sentenza: 17- 29 novembre 2004 n. 367

La questione: Il Giudice per le indagini preliminari romano aveva sottoposto al sindacato di costituzionalità l'art. 206 del codice penale laddove non consentiva di adottare in fase cautelare misure di sicurezza non detentive, come la libertà vigilata.

Il caso nasceva da un procedimento nei confronti di soggetto riconosciuto totalmente incapace di volere al momento dei fatti, per il quale era stata chiesta la sostituzione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico-giudiziario con una misura meno afflittiva. Il G.U.P. si è così trovato nell'impossibilità di applicare, da un lato, una misura cautelare come gli arresti domiciliari (ostandovi ex art. 273 c.p.p. la conclamata pericolosità sociale del soggetto) e, dall'altro, una misura di sicurezza diversa da quella in atto, ostandovi l'art. 206 c.p.

La Corte costituzionale ha accolto la questione essendo privo di ragionevolezza il "rigido automatismo" di una disciplina che in fase cautelare preclude al giudice di "valutare quale sia in concreto la misura di sicurezza più idonea a contemperare le esigenze di cura e quelle di controllo di un soggetto socialmente pericoloso".

Nella sentenza si richiama una precedente decisione del giudice delle leggi (sent. n. 253/03) che, in modo analogo, ha annullato la regola che imponeva al giudice di disporre, in caso di proscioglimento per infermità mentale, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche quando sarebbe stata idonea una misura non segregante.

INSIDER TRADING

E' inammissibile il dubbio sull'indeterminatezza del reato di abuso di informazioni privilegiate

Giudizio: questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti eventi forza di legge sollevata dal Tribunale di Roma

Parametri: artt. 3 (eguaglianza) e 25 (tassatività dei reati)

Sentenza: 11- 14 dicembre 2004 n. 382

La questione: L'interessante questione nasceva dal fatto che il reato di *insider trading* appare piuttosto indeterminato punendo chiunque abusi di una informazione privilegiata intendendo "un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di

strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo".

La Corte costituzionale non entra nel merito della questione ma la ritiene inammissibile: infatti osserva che il giudice remittente non chiede, né che la Corte rimuova dalla descrizione della fattispecie penale il solo avverbio "sensibilmente" (intervento che, peraltro, determinerebbe un effetto in *malam partem* dilatando il perimetro di operatività dell'incriminazione), né, in senso opposto, che la Corte cancelli nella sua interezza la norma incriminatrice censurata.

Il Tribunale di Roma invoca piuttosto l'aggiunta, alla formula definitoria dell'"informazione privilegiata", di ulteriori parametri atti a rendere più puntuale e sicura l'identificazione della fattispecie.

Pertanto, osserva la Corte costituzionale, è richiesta una operazione di "riempimento" dei contenuti della norma che si palesa estranea, per il suo carattere apertamente "creativo", ai poteri di questa Corte, rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità del legislatore. Per tale ragione viene dichiarata l'inaammissibilità della questione.